



Flowe S.p.A. – Società Benefit

**Policy di prevenzione e sul contrasto al
riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo**

Consiglio di Amministrazione di Flowe S.p.A. – SB del 13 dicembre 2021



Sommario

PREMESSA.....	4
1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO	5
1.2 AMBITO DEL DOCUMENTO.....	5
2 APPLICABILITÀ.....	6
2.1 DESTINATARI DEL DOCUMENTO	6
2.2 RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO.....	6
3 DEFINIZIONI	7
3.1 RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	7
4 GOVERNANCE DEL MODELLO ANTIRICICLAGGIO	8
4.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	10
4.2 AMMINISTRATORE DELEGATO	11
4.3 ORGANISMO DI VIGILANZA	11
4.4 COLLEGIO SINDACALE.....	12
4.5 FUNZIONE INTERNAL AUDIT	12
4.6 FUNZIONE COMPLIANCE.....	13
4.7 FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO	13
4.7.1 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO.....	15
4.7.2 DELEGATO ALLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE.....	16
4.8 STRUTTURE DELLA BANCA CAPOGRUPPO	17
4.8.1 DIREZIONE AFFARI SOCIETARI, LEGALE E CONTENZIOSO	17
4.8.2 DIREZIONE RISORSE UMANE	17
4.8.3 DIREZIONE SERVICE, OPERATIONS & ICT.....	17
4.9 UNITA' HAPPINESS & SERVICES.....	17
4.9.1 RESPONSABILE UNITA' HAPPINESS & SERVICES	18
4.10 ALTRE STRUTTURE OPERATIVE.....	18
5 I PRINCIPI IN TEMA DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	19
5.1 PROFILATURA DELLA CLIENTELA	19
5.2 ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA DELLA CLIENTELA	22
5.2.1 PROCESSO DI DIGITAL <i>ONBOARDING</i>	23
5.2.2 MOTORE DI ADEGUATA VERIFICA	25
5.3 ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA DELLA CLIENTELA.....	26
5.4 ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA DELLA CLIENTELA	27
5.5 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ESEGUITA DA TERZI SOGGETTI	27
5.6 OBBLIGHI DI ASTENSIONE.....	28
5.7 CONTROLLI PER IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	28
5.8 SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA	28
5.9 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI.....	29
5.9.1 ESENZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DATI E INFORMAZIONI.....	30



5.10	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI.....	30
5.11	ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO.....	31
5.12	RISCHI SANZIONATORI E REPUTAZIONALI	31
5.13	COORDINAMENTO TRA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO ED ALTRE FUNZIONI DI CONTROLLO.....	32
6	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	32
6.1	NORMATIVA ESTERNA	32
6.2	NORMATIVA INTERNA	34



PREMESSA

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rappresentano fenomeni criminali che, anche in virtù della loro possibile dimensione transnazionale, costituiscono una grave minaccia per l'economia legale e possono determinare effetti destabilizzanti, soprattutto per il sistema bancario e finanziario.

La natura mutevole delle minacce del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, facilitata anche dalla continua evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei criminali, richiede un costante adattamento dei presidi di prevenzione e contrasto.

Le raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) – principale organismo internazionale di coordinamento in materia – prevedono che le autorità pubbliche e il settore privato identifichino e valutino i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti, al fine di adottare adeguate misure di mitigazione.

L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio si esplica attraverso l'introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del Clientela, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l'individuazione delle operazioni sospette.

L'intensità dei presidi di prevenzione e contrasto, va modulata secondo un approccio basato sul rischio (c.d. *Risk Based Approach*), focalizzato sulle ipotesi meritevoli di maggiore scrutinio e realizzato rendendo più efficace l'attività di monitoraggio e più efficiente l'allocazione delle risorse. Tale approccio costituisce il punto cardine per il comportamento dei soggetti obbligati e per l'azione di controllo della Autorità.

Flowe S.p.A. – Società Benefit (di seguito la Società) è fortemente impegnata nell'evitare che i prodotti e i servizi offerti siano utilizzati per finalità criminali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, promuovendo al loro interno una cultura improntata al pieno rispetto delle disposizioni vigenti e all'efficace assolvimento degli obblighi di collaborazione passiva, finalizzata a garantire la conoscenza approfondita della Clientela e la conservazione dei documenti relativi alle transazioni effettuate, e di collaborazione attiva volta all'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.

In particolare, nell'ambito delle attività Benefit, la Società ambisce all'educazione e alla diffusione nei confronti dei giovani e delle diverse componenti sociali dei principi della sostenibilità e dell'innovazione, nonché a promuovere la cultura del benessere sociale ed economico, educando le nuove generazioni alla consapevolezza dei propri comportamenti di spesa e pertanto all'efficace gestione delle proprie risorse economiche, tramite materiali informativi, l'utilizzo delle tecnologie digitali e/o attraverso l'organizzazione di iniziative quali convegni e seminari.

Inoltre la Società promuove attivamente una mission di educational nei confronti della propria Clientela per quanto attiene il potenziale rischio a cui sono assoggettati stante le nuove frontiere delle frodi e truffe legate al mondo delle nuove tecnologie tramite soluzioni tecnologiche innovative che garantiscono affidabilità, tracciabilità di tutte le operazioni e replica geografica dati in *real time*, grazie all'utilizzo del *Cloud* e *Artificial Intelligence*.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione individuare politiche di governo di detti rischi adeguate all'entità e alla tipologia dei profili di rischio cui è concretamente esposta l'attività della Società e potenzialmente i propri Clienti. L'Amministratore Delegato appronta le procedure necessarie per dare attuazione a tali politiche; la Funzione Antiriciclaggio ne verifica, nel continuo, l'idoneità al fine di assicurare un adeguato presidio dei citati rischi, coordinandosi con le altre funzioni aziendali di controllo. La Funzione Internal Audit verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

Un'efficace attività di prevenzione dei rischi non può, in ogni caso, essere demandata alle sole funzioni di controllo, ma deve svolgersi, in primo luogo, dove il rischio viene generato, in particolare,

stante anche l'assetto della Società, nell'ambito del processo di *onboarding* della Clientela e nella verifica costante delle transazioni da questa realizzata. Le strutture impegnate in tali processi sono, quindi, le prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi.

Nell'ottica di assicurare un'efficace prevenzione dei rischi di non conformità alla normativa, è inoltre fondamentale che le diverse strutture aziendali assicurino, in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi, il tempestivo coinvolgimento della Funzione Antiriciclaggio della Società affinché quest'ultima possa effettuare in via preventiva le proprie valutazioni in termini di copertura dei possibili rischi connessi in materia di prevenzione al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

Le "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 26 marzo 2019 (in seguito anche "Disposizioni") prevedono l'obbligo, per gli organi aziendali di ciascun destinatario, di definire e approvare una policy motivata che indichi le scelte del destinatario medesimo in concreto adottate in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati.

Al fine di adempiere compiutamente alle Disposizioni – emanate dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (in seguito anche "**Decreto Antiriciclaggio**") – la Società ha adottato la presente policy (in seguito anche "**Policy**").

In particolare, la strategia della Società è attualmente orientata all'offerta di prodotti e servizi mediante identificazione tramite riconoscimento biometrico da parte di Clienti, residenti in Italia con canale distributivo esclusivamente tramite mobile App.

La presente Policy si inserisce nel più ampio sistema dei controlli interni della Società volti a garantire il rispetto della normativa vigente e costituisce il documento base dell'intero sistema dei presidi antiriciclaggio e antiterrorismo della Società stessa.

Nel predisporre i futuri aggiornamenti della Policy si dovranno tenere conto degli esiti dell'autovalutazione annuale tempo per tempo svolta.

1.2 AMBITO DEL DOCUMENTO


La presente policy ha quale principale obiettivo quello di definire:

- le scelte in concreto adottate in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, di adeguata verifica e di conservazione dei dati;
- le regole di governo, i ruoli e le responsabilità in materia di contrasto ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da adottare nell'ambito di Società;
- le linee guida per il contrasto ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

I principi richiamati nella presente Policy trovano attuazione nella documentazione interna di dettaglio (es. regolamenti di processo, procedure operative etc.), nella quale sono meglio declinati i compiti, le attività operative e di controllo, nel rispetto dei principi e delle normative in tema di presidio del rischio di riciclaggio e antiterrorismo. Si fa riferimento, in particolare, ai Regolamenti di processo – predisposti e aggiornati a cura della Funzione Antiriciclaggio – in materia di Adeguata Verifica, Segnalazione Operazioni Sospette e Conservazione e Controlli svolti dalla Funzione Antiriciclaggio, che, nel loro complesso, definiscono dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio, costituendo il cosiddetto "Manuale Antiriciclaggio".

Con riferimento alla "Policy di Gruppo sulle modalità di redazione, approvazione, diffusione ed aggiornamento della Normativa Interna", il presente documento si colloca al livello di vertice della piramide documentale richiamata nello schema seguente.

Figura 1. Modello della normativa aziendale



2 APPLICABILITÀ

2.1 DESTINATARI DEL DOCUMENTO

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, ed è rivolto a tutti i dipendenti e collaboratori della stessa.

La presente Policy garantisce il recepimento delle linee guida e dei principi contenuti nella Policy della Capogruppo al fine di favorire un adeguato coordinamento tra i presidi antiriciclaggio locali e la Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo e ad assicurare una efficace circolazione delle informazioni a livello di Gruppo, al fine di contrastare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

2.2 RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO

La Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, che approverà altresì eventuali modifiche e/o aggiornamenti della stessa.

L'Amministratore Delegato definisce la Policy sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e ne cura l'attuazione.

La Funzione Antiriciclaggio concorre all'aggiornamento e alla revisione periodica della presente Policy. Il Responsabile Antiriciclaggio sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento e/o revisione della presente Policy per le valutazioni di competenza.

3 DEFINIZIONI

Per quanto attiene le “definizioni” e la terminologia contenute nel presente documento si fa specifico richiamo alle definizioni – aggiornate tempo per tempo – contenute nel Decreto Antiriciclaggio e nelle disposizioni attuative emesse dalle Autorità preposte.

3.1 RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La definizione di riciclaggio adottata – a fini di prevenzione – dal disposto normativo in vigore recepisce quella contenuta nella direttiva comunitaria ed è più ampia rispetto alla fattispecie delineata dal codice penale negli articoli 648*bis* e 648*ter*. Per il sistema penale, infatti, il reato di riciclaggio non si applica a chi ha commesso il reato presupposto: l'uso e l'occultamento dei proventi criminosi da parte delle persone che hanno commesso il reato che ha generato tali proventi (cd. “autoriciclaggio”) sono considerati, infatti, come *post factum* non punibile.

La definizione di «riciclaggio», ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione a uno degli atti previsti dalle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

Il riciclaggio è solitamente rappresentato come un processo in tre stadi:

introduzione (<i>placement</i>):	i proventi da reato, anche non colposo, mediante una serie di operazioni, vengono raccolti e collocati presso istituzioni finanziarie e/o non finanziarie;
stratificazione (<i>layering</i>):	è attuato mediante il compimento di una serie di operazioni finanziarie complesse, anche apparentemente non collegate tra di loro, dirette ad ostacolare la ricostruzione dei flussi finanziari;
impiego (<i>integration</i>):	si riutilizzano i proventi delle attività criminali nell'economia legale, in modo tale da apparire formalmente di origine legale.

I tre stadi non sono statici e possono sovrapporsi: l'utilizzo delle istituzioni finanziarie per finalità criminali può avvenire in uno qualunque degli stadi sopra descritti.

Per «finanziamento del terrorismo» si intende, in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: “*qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette*”.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato.

Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di designazione disposti dalle Nazioni Unite e nel rispetto degli obblighi sanciti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle specifiche misure restrittive disposte dall'Unione europea nonché dalle iniziative assunte dall'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle Finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone con proprio decreto, per un periodo di sei mesi, rinnovabili nelle stesse forme sino a quando ne permangano le condizioni, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti (c.d. misure di congelamento nazionali), anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, o volte al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa o che minacciano la pace e la sicurezza nazionale.

I Fondi e le Risorse economiche sottoposte a congelamento, non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.

Il congelamento dei "fondi" e/o delle "risorse economiche" (c.d. embargo finanziario) avviene nei confronti dei presunti terroristi ("soggetti designati", ovvero "le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale"), imponendo agli Intermediari Finanziari di inibire qualsiasi atto di movimentazione e/o trasferimento, nonché ogni atto di disposizione, la vendita, la locazione, l'affitto, la costituzione di diritti reali di garanzia o anche l'accesso in modo da modificarne il volume, l'importo la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

Il congelamento o "embargo finanziario" si differenzia dal cosiddetto "embargo commerciale" legato al divieto di commercio e di scambio con Paesi sanzionati, al fine di isolare e mettere i loro governi in una difficile situazione politica ed economica interna.

4 GOVERNANCE DEL MODELLO ANTIRICICLAGGIO

Il modello di contrasto ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è gestito, a livello di Gruppo, mediante uno specifico processo finalizzato ad implementare e mantenere regole, procedure e strutture organizzative funzionali ad assicurare la prevenzione e la gestione dei rischi in questione, da parte di tutte le società del Gruppo.

Il modello prevede che la responsabilità primaria in materia di presidio dei rischi di rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sia rimessa agli Organi Aziendali di ogni società del Gruppo, ciascuno secondo le rispettive competenze ed in conformità agli indirizzi della Capogruppo. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità in materia di antiriciclaggio da parte degli organi e delle funzioni aziendali deve essere chiaramente definita in ogni società.

Coerentemente con i principi di governo societario ammessi, il modello riconosce, per ogni società del Gruppo, la centralità del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene alle politiche di governo dei rischi in questione: ad esso spetta l'approvazione della *policy* antiriciclaggio prevista dalle Disposizioni (in linea con i principi della presente Policy) e la responsabilità dell'adozione di un sistema adeguato alle caratteristiche dell'impresa; a tal proposito, si organizza in modo tale da poter affrontare la tematica dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo con la dovuta attenzione ed il necessario livello di approfondimento.

L'Organo con funzione di gestione cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica ed è responsabile

per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio.

L'Organo con funzione di controllo, nel quadro della responsabilità di vigilare sulla osservanza della normativa e sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni in materia antiriciclaggio, mantiene un costante raccordo anche con la Funzione Antiriciclaggio.

In conformità al principio di proporzionalità e ove previsto dalle specifiche normative di riferimento, ciascuna società del Gruppo istituisce un'apposita Funzione Antiriciclaggio, deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio.

Al fine di realizzare opportune sinergie ed economie di scala, sfruttando centri di competenza altamente specializzati, le società del Gruppo Bancario e quelle del Gruppo Assicurativo possono delegare alla Capogruppo – sulla base di appositi accordi di *outsourcing*, redatti nel rispetto della regolamentazione di vigilanza nonché in conformità ai principi sanciti all'interno della "Politica aziendale in materia di esternalizzazione" – attività proprie della funzione antiriciclaggio ai sensi della vigente normativa e/o lo svolgimento di specifici obblighi previsti dalla medesima normativa.

Nei predetti accordi devono essere regolati almeno i seguenti aspetti:

- gli obiettivi della funzione e il contenuto delle attività esternalizzate;
- i livelli di servizio attesi;
- la frequenza minima dei flussi informativi;
- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione o delle attività;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche nell'operatività e nell'organizzazione della Società.

Le società del Gruppo nominano un proprio responsabile della funzione antiriciclaggio ed un proprio delegato alla segnalazione delle operazioni sospette, in linea con i principi stabiliti nella presente Policy (come *infra* definito).

In un'ottica di Gruppo, riveste un'importanza cruciale una buona organizzazione dei lavori e la circolazione delle informazioni, in modo che le questioni intersocietarie connesse alle disposizioni in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo siano discusse con il supporto di un adeguato lavoro istruttorio, le cui risultanze sono anche sottoposte al Comitato Rischi della Capogruppo.

Nell'ambito dell'attività di indirizzo e coordinamento di gruppo, gli Organi aziendali della Banca (in qualità di Capogruppo) adottano gli indirizzi strategici in materia di gestione del Rischio di riciclaggio e controlli antiriciclaggio. La Capogruppo assicura che gli Organi aziendali delle altre società appartenenti al Gruppo attuino, nella propria realtà aziendale, le strategie e le politiche di Gruppo.

Al fine di perseguire la piena e concreta attuazione del modello di Gruppo, le controllate in perimetro adottano una *policy* coerente con i principi e le linee guida contenute nella presente Policy, secondo un principio di proporzionalità e in base alle specificità della propria attività.

Ai sensi delle Disposizioni vigenti, al fine di accrescere l'omogeneità delle valutazioni effettuate sulla Clientela comune alle entità di un gruppo e di accrescere la capacità dello stesso di prevenire e gestire i rischi di riciclaggio, la Capogruppo è tenuta ad istituire – mediante la creazione di apposito registro centralizzato – una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di valutare in modo omogeneo la Clientela.

In attuazione di quanto precede, sulla base del principio dell'approccio basato sul rischio, la Banca istituisce una base informativa comune per tutte le società dalla medesima controllate (direttamente o indirettamente) nel cui ambito sono condivise e mantenute opportunamente aggiornate informazioni concernenti la Clientela ad alto rischio di riciclaggio (a titolo esemplificativo, Clienti oggetto di precedente segnalazione alla UIF).

La Funzione Antiriciclaggio individua ulteriori tipologie di informazioni che potranno essere condivise laddove sussistano rapporti di collocamento/distribuzione (o altra relazione d'affari rilevante) tra la Capogruppo e le singole società controllate (ovvero tra queste ultime).

La Capogruppo adotta adeguate misure tecniche e organizzative per garantire che i dati contenuti nella base informativa comune siano trattati nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Le Funzioni Antiriciclaggio delle società controllate attivano appositi flussi informativi periodici verso la capogruppo, aventi ad oggetto le principali attività svolte, gli esiti dei controlli effettuati e le principali iniziative intraprese per rimuovere le disfunzioni accertate.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio della Banca è in ogni caso informato tempestivamente degli esiti delle attività di controllo effettuate presso le società appartenenti al Conglomerato finanziario, nonché di ogni accadimento di rilievo.

Il modello di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo adottato dalla Società prevede, pertanto, il coinvolgimento delle strutture organizzative, secondo l'articolazione di ruoli e responsabilità di seguito riportata.

4.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva e riesamina periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e con il finanziamento del terrorismo;
- approva la presente Policy ed è responsabile del riesame periodico della stessa, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- approva l'istituzione della Funzione Antiriciclaggio individuandone compiti e responsabilità nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre Funzioni Aziendali di Controllo;
- approva le linee di indirizzo di un sistema dei controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione ed alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e provvede al suo riesame periodico al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- approva i principi per la gestione dei rapporti con la Clientela classificata ad "alto rischio";
- assicura nel continuo che i compiti e le responsabilità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli Organi aziendali e tra le funzioni di controllo;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia;
- assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette;
- esamina, con cadenza almeno annuale, la relazione del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio sulle attività di verifica svolte, sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale e dei componenti la rete di vendita nonché sulle comunicazioni inoltrate dal Collegio Sindacale e/o dall'Organismo di Vigilanza; nel caso in cui dette comunicazioni si riferiscano a infrazioni considerate rilevanti, ne viene data informativa anche alla prima riunione utile da parte del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio;
- esamina, con cadenza almeno annuale, il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio condotta dalla Funzione Antiriciclaggio;
- valuta i rischi conseguenti all'operatività con paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio e individua i presidi per attenuarli, di cui monitora l'efficacia;
- sentito il Collegio Sindacale, nomina e revoca il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e il Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette;

- definisce e approva i criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.

4.2 AMMINISTRATORE DELEGATO

L'Amministratore Delegato:

- cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio;
- tiene conto, nella predisposizione delle procedure operative, delle indicazioni e delle linee guida emanate dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali;
- definisce e cura l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo, in coerenza con gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi;
- assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della Clientela e di conservazione dei documenti e delle informazioni;
- in materia di segnalazione di operazioni sospette, definisce e cura l'attuazione di una procedura adeguata alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità della Società, secondo il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio; tale procedura è in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e la ricostruibilità dell'*iter* valutativo;
- con riferimento al medesimo tema, adotta misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di riservatezza della procedura di segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale;
- definisce e cura l'attuazione delle iniziative e delle procedure necessarie per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- definisce la presente Policy e ne cura l'attuazione;
- definisce e cura l'attuazione di procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;
- definisce e cura l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la Clientela classificata ad "alto rischio", in coerenza con i principi fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio; l'attività di formazione riveste carattere di continuità e sistematicità e tiene conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dalla Società; stabilisce gli strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale in modo da rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti del personale con la Clientela;
- assicura l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale.

4.3 ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza contribuisce in via preventiva alla definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e monitora nel continuo il rispetto dei processi ivi previsti. Nel caso in cui un reato presupposto sia comunque commesso, ne analizza le cause per individuare le misure correttive più idonee. Per lo svolgimento di tali attività, l'Organismo di Vigilanza riceve idonei flussi informativi dalle diverse funzioni aziendali e può accedere senza limitazioni a tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'assolvimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza, infine, inoltra al Delegato alle segnalazioni di operazioni sospette eventuali segnalazioni di operazioni sospette rilevate in modo autonomo nell'esercizio dei propri compiti.

4.4 COLLEGIO SINDACALE

Con specifico riferimento al presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il Collegio Sindacale:

- vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità ed adeguatezza dei controlli antiriciclaggio, avvalendosi delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari ed utilizzando i flussi informativi provenienti dagli altri Organi aziendali, dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e dalle altre Funzioni aziendali di controllo. In tale ambito:
 - valuta con particolare attenzione l'idoneità delle procedure in essere per l'adeguata verifica della Clientela, la conservazione delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette;
 - analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive;
- esprime il proprio parere in ordine alla nomina e alla revoca del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e del Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette;
- viene sentito in merito alla definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- vigila sull'osservanza delle norme contenute nel Decreto, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze;
- comunica senza ritardo alla Banca d'Italia tutti i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative;
- inoltra, al Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette, eventuali segnalazioni di operazioni rilevate in modo autonomo nell'esercizio dei propri compiti.

4.5 FUNZIONE INTERNAL AUDIT

La Funzione Internal Audit della Società verifica in modo continuativo, secondo un approccio *risk based*, il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

Con specifico riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Funzione Internal Audit verifica:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;
- il corretto funzionamento del sistema di conservazione e l'allineamento tra le varie procedure contabili settoriali di gestione e quella di alimentazione e gestione del sistema medesimo;
- l'effettivo grado di coinvolgimento del personale dipendente e dei collaboratori nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione dell'obbligo della "collaborazione attiva".

La Funzione Internal Audit è responsabile del processo di whistleblowing, al cui interno la Società ha identificato il Responsabile del Sistema Interno di segnalazioni (in seguito anche "Responsabile Whistleblowing" o "Responsabile WB"), nominato ad personam dal Consiglio di Amministrazione.

La Funzione svolge interventi di follow-up per assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni nel futuro.

La Funzione riporta, almeno annualmente, agli Organi aziendali compiute informazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti, fermo restando il rispetto del principio di riservatezza in materia di segnalazioni di operazioni sospette.

4.6 FUNZIONE COMPLIANCE

La Funzione Compliance presiede la gestione dei rischi di non conformità alle norme, secondo un approccio *risk based*, con riguardo al tutta l'attività aziendale, ad esclusione degli ambiti normativi demandati *ex lege* alle altre Funzioni di Controllo.

Si avvale, per il presidio di determinati ambiti normativi per cui sono previste forme di presidio specializzato, di unità specialistiche appositamente individuate nella Policy di Compliance di Gruppo, cui sono attribuite determinate fasi del processo di compliance.

4.7 FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

La Funzione Antiriciclaggio è responsabile, secondo un approccio *risk based*, del presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e degli adeguamenti dei processi all'evoluzione del contesto normativo e procedurale in tale ambito.

Verifica, nel continuo, che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Pone particolare attenzione: all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di adeguata verifica della Clientela e di conservazione, nonché dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione di operazioni sospette; all'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

La Funzione Antiriciclaggio:

- costituisce funzione specialistica di controllo di secondo livello e rientra nel novero delle Funzioni Aziendali di Controllo;
- è indipendente ed è dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai suoi compiti, comprese quelle economiche, eventualmente attivabili anche in autonomia;
- deve essere dotata di personale adeguato per numero, competenze tecnico – professionali ed aggiornamento, anche attraverso l'inserimento in programmi di formazione nel continuo;
- riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Amministratore Delegato;
- ha accesso a tutte le attività della Società nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti;
- collabora con le altre funzioni aziendali di controllo per sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale.

Con specifico riferimento alle attività di adeguata verifica della Clientela, al fine di garantire al tempo stesso l'efficacia e l'efficienza dei processi, il diretto coinvolgimento della Funzione Antiriciclaggio è previsto sulla base di un approccio *risk based*, tenuto conto di eventuali circostanze oggettive, ambientali o soggettive che rendano particolarmente elevato il rischio di riciclaggio.

In attuazione di quanto precede, il modello organizzativo e operativo definito dalla Società prevede che la Funzione Antiriciclaggio proceda all'espletamento degli obblighi rafforzati di adeguata verifica della Clientela – avvalendosi del supporto del Personale responsabile della gestione dei rapporti con la Clientela, nelle ipotesi considerate a rischio più elevato. Nell'ambito della Funzione Antiriciclaggio, sono altresì definiti opportuni meccanismi di *escalation* per le ipotesi in cui il rischio di riciclaggio si presenti particolarmente elevato.

Nei casi diversi dai precedenti, la Funzione Antiriciclaggio verifica – con modalità dalla medesima definite – l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dai soggetti responsabili per la gestione del rapporto e i relativi esiti, individuando – ove ritenuto opportuno – eventuali attività di controllo e/o supporto da attribuire a strutture di sede della Società diverse dalla funzione antiriciclaggio.

In aggiunta a quanto precede, la Funzione Antiriciclaggio:

- identifica le norme applicabili in tema di presidio del rischio di riciclaggio e valuta il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- presta consulenza e assistenza agli Organi aziendali, all'Alta Direzione e alle unità organizzative della Società, per le tematiche di competenza, soprattutto in caso di offerta di nuovi prodotti e servizi, ponendo particolare attenzione nella identificazione e valutazione dei rischi associati a prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi;
- collabora alla definizione del sistema di controlli interni, delle procedure e dei controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto del rischio di riciclaggio;
- collabora alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione del rischio di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e propone le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio di tale rischio;
- cura la definizione e mantenimento dei presidi volti a garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della Clientela, secondo un approccio *risk based* che prevede la graduazione di tali obblighi in funzione del profilo di rischio di riciclaggio attribuito al Clientela;
- può svolgere il processo di adeguata verifica rafforzata nei soli casi in cui – per circostanze oggettive, ambientali o soggettive – è particolarmente elevato il rischio di riciclaggio;
- verifica l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della Clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- verifica il corretto funzionamento del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di invio delle comunicazioni oggettive;
- analizza e istruisce le segnalazioni esogene ed endogene ricevute di presunte operazioni sospette da sottoporre al Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette per la valutazione delle eventuali segnalazioni alla UIF;
- esamina le evidenze emergenti da sistemi automatici di rilevazione o da sistemi di rilevazione specifici della Funzione Antiriciclaggio stessa e ne approfondisce i risultati per l'eventuale sottomissione al Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette per la valutazione delle eventuali segnalazioni alla UIF;
- supporta il Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette nella trasmissione alla UIF delle segnalazioni ritenute fondate;
- conduce, in raccordo con il Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette, verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della Clientela;
- presidia la trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati registrati in AUI da parte dell'unità preposta di primo livello tramite *outsourcer* informatico;
- collabora, in relazione alle tematiche antiriciclaggio, con le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del Decreto Antiriciclaggio ed evade le richieste di informazioni provenienti dalle medesime;
- cura, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale;
- predispose, almeno una volta l'anno, una Relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Rischi, al Collegio Sindacale e all'Amministratore Delegato;
- conduce, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate e secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Banca d'Italia, l'esercizio di Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i cui esiti confluiscono nella Relazione annuale di cui al precedente alinea;
- informa tempestivamente gli Organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- predispose appositi flussi informativi diretti agli Organi aziendali;
- nell'ambito di competenza, predispose/valida e aggiorna la normativa interna, le Policy ed i regolamenti in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.

Gli addetti della Funzione Antiriciclaggio devono essere in una posizione sufficientemente indipendente da poter manifestare il proprio giudizio, esprimere pareri e fornire raccomandazioni in modo imparziale; indipendentemente dal proprio inquadramento all'interno dell'organizzazione, devono essere scevri da qualsiasi effettivo conflitto di interesse derivante da relazioni professionali o personali o interessi pecuniari o di altro tipo, che potrebbero contrastare con i doveri ai quali sono sottoposti; inoltre, devono essere immuni da indebite interferenze che possono limitare o modificare la loro sfera d'azione o lo svolgimento delle proprie funzioni, o ancora che possano intaccare o influenzare significativamente il loro giudizio ovvero il contenuto del proprio lavoro.

Il sistema di remunerazione e incentivazione del personale della Funzione Antiriciclaggio deve essere conforme alla regolamentazione di Vigilanza nonché alle politiche interne.

4.7.1 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

Il Responsabile della Funzione (di seguito anche "Responsabile Antiriciclaggio") è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il Responsabile Antiriciclaggio deve possedere i necessari requisiti di indipendenza, autorevolezza, professionalità e competenza, nonché di onorabilità e correttezza individuati dalla presente Policy, la cui sussistenza - sia al momento di assunzione dell'incarico che nel continuo - è valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Per garantire la necessaria indipendenza ed autorevolezza, il Responsabile Antiriciclaggio è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata, non ha responsabilità dirette di aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree.

Per ciò che attiene ai profili di professionalità e competenza, il Responsabile Antiriciclaggio deve essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

- conoscenza approfondita delle disposizioni normative e regolamentari in materia antiriciclaggio e antiterrorismo e/o precedenti esperienze in materia di gestione del rischio e/o nell'ambito delle Funzioni di Controllo;
- conoscenza approfondita del settore bancario-finanziario;
- capacità di relazionarsi con le Autorità di Vigilanza, le Autorità Inquirenti e gli Organi Aziendali.

Il Responsabile Antiriciclaggio deve essere in possesso dei succitati requisiti stabiliti dalle "Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti" di Banca d'Italia del 05 maggio 2021 e dal richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

Il Consiglio di Amministrazione valuta le caratteristiche del candidato e sentito l'Organo di controllo ne autorizza l'assegnazione dell'incarico.

Il Responsabile Antiriciclaggio:

- partecipa, ove richiesto, alle riunioni degli Organi aziendali e riferisce direttamente agli stessi, senza restrizioni o intermediazioni;
- ha accesso a tutti i necessari documenti aziendali per potere adempiere ai propri compiti previsti dalla regolamentazione di Vigilanza;
- verifica la funzionalità di procedure, strutture e sistemi, prestando supporto e consulenza sulle scelte gestionali;
- rappresenta l'interlocutore della UIF per tutte le questioni attinenti alla trasmissione delle comunicazioni oggettive e per le richieste di eventuali informazioni.

4.7.2 DELEGATO ALLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Compete al titolare dell'attività, al legale rappresentante dell'impresa ovvero ad un suo delegato valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute e trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate.

Al fine di garantire l'opportuna indipendenza del soggetto segnalante e il possesso di requisiti di professionalità e onorabilità adeguati, il ruolo di Delegato alla Segnalazione delle Operazioni Sospette è attribuito al Responsabile Antiriciclaggio.

Il ruolo e le responsabilità del Delegato devono essere adeguatamente formalizzati e resi pubblici all'interno della struttura.

Il Delegato alla Segnalazione delle Operazioni Sospette:

- ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e alle strutture coinvolte nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (es., richieste pervenute dall'autorità giudiziaria o dagli organi investigativi);
- nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Antiriciclaggio sull'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, fornisce – anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative – informazioni sui nominativi dei Clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti per l'attribuzione o l'aggiornamento del profilo di rischio dei Clienti stessi;
- conosce e applica con rigore ed efficacia istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF;
- svolge, per quanto di competenza, un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrisponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla medesima;
- presta consulenza alle strutture operative in merito alle procedure da adottare per la segnalazione di eventuali operazioni sospette e all'eventuale astensione dal compimento delle operazioni;
- valuta, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le segnalazioni di operazioni sospette pervenute dalle strutture operative di primo livello e le comunicazioni inoltrate da parte del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza e/o della Funzione Internal Audit nonché quelle di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- trasmette alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;
- archivia, con propria motivazione scritta, le segnalazioni ritenute non fondate, mantenendo evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura;
- utilizza nelle valutazioni anche eventuali elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili;
- comunica, con modalità organizzative idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Antiriciclaggio, l'esito della propria valutazione al soggetto responsabile di primo livello che ha dato origine alla segnalazione;
- contribuisce all'individuazione delle misure necessarie a garantire la riservatezza e la conservazione dei dati, delle informazioni e della documentazione relativa alle segnalazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Delegato, nel processo di valutazione delle operazioni sospette, può acquisire informazioni utili dalla struttura che svolge il primo livello di analisi delle operazioni anomale e avvalersi del supporto della Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo, che svolge in outsourcing le attività operative afferenti l'ambito in oggetto.

Il Delegato può abilitare gli addetti della Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo ad operare, sotto la propria responsabilità, (1) nel sistema di segnalazione delle operazioni sospette (Infostat-UIF), secondo le disposizioni impartite dall'UIF, (2) nel sistema di profilatura del rischio al fine di dare seguito operativamente all'aumento/diminuzione del profilo dei soggetti analizzati deciso dallo stesso e (3) nel sistema GE.SA.FIN. di richieste preventive di autorizzazione per operazioni/pagamenti sui documenti rappresentativi di merci in caso di paesi embargati/sanzionati/aventi restrizioni e/o nel sistema S.I.G.M.A. per operazioni/pagamenti avente per oggetto materiali d'armamento, nonché (4) abilita gli

addetti della Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo ad operare, sempre sotto la propria responsabilità, nel sistema di gestione delle segnalazioni aggregate (S.A.R.A.).

4.8 STRUTTURE DELLA BANCA CAPOGRUPPO

4.8.1 DIREZIONE AFFARI SOCIETARI, LEGALE E CONTENZIOSO

L'Ufficio Atti Giudiziari della Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso della Banca capogruppo, cura la ricezione e l'evasione di richieste o provvedimenti da parte degli Organi Investigativi e dell'Autorità Giudiziaria, provvedendo al censimento delle medesime nel gestionale di riferimento, e comunica, alla struttura Happiness & Services, lo specifico provvedimento pervenuto al fine attribuire alla posizione del/i Cliente/i interessato/i, affinché tale informazione sia tenuta in debito conto per la profilatura di rischio della Clientela.

L'Ufficio Atti Giudiziari provvede, inoltre, a comunicare tempestivamente, alla Funzione Antiriciclaggio, specifiche richieste e provvedimenti, secondo quanto previsto dal Regolamento di processo Segnalazione Operazioni Sospette in vigore.

4.8.2 DIREZIONE RISORSE UMANE

Il Settore Formazione Risorse Umane, presso la Direzione Risorse Umane assicura, in collaborazione con la Funzione Antiriciclaggio, la pianificazione e l'erogazione dei corsi specialistici di formazione ed aggiornamento professionale in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ai dipendenti della Società.

4.8.3 DIREZIONE SERVICE, OPERATIONS & ICT

L'Unità Devops & Engineering della Direzione Service, Operations & ICT della Banca capogruppo, è assegnata l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la Clientela, alla medesima compete il processo di identificazione (sul processo di *onboarding*) e di adeguata verifica della Clientela (sul monitoraggio transazionale), nonché le attività di monitoraggio e controllo sul sistema di conservazione (Archivio Unico Informatico), assegnate quale primo livello di controllo, sviluppando la conoscenza della medesima ed assicurando un monitoraggio continuo nel corso del rapporto, in funzione del rischio sotteso. Ad essa compete, inoltre, lo svolgimento del processo di adeguata verifica rafforzata nei casi previsti dalla normativa e, laddove richiesto dalla Funzione Antiriciclaggio, nonché l'onere di segnalare¹ tempestivamente, ove possibile prima di compiere l'operazione, eventuali operazioni sospette, secondo le procedure e le modalità definite internamente, allorché sappiano sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che sia stata compiuta, sia in corso o sia tentata un'operazione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

4.9 UNITA' HAPPINESS & SERVICES

L'Unità Happiness & Services costituisce il primo livello del processo di gestione dei rischi. Nel corso dell'operatività giornaliera tale struttura è chiamata, infatti, ad identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi. Inoltre, la struttura deve rispettare i limiti operativi assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi.

¹ Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero nei casi in cui l'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività, ovvero nei casi in cui differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori – anche *outsourcers* - dell'Unità, nell'ambito delle mansioni a cui sono assegnati, sono tenuti a conoscere e uniformarsi alle leggi, ai regolamenti ed alle norme emanate dalla Società. I documenti aziendali che disciplinano aspetti organizzativi e comportamentali afferenti il rispetto delle norme vigenti, sia di legge sia definite internamente dalla Società, sono portati a conoscenza di tutti i dipendenti e dei collaboratori attraverso la loro pubblicazione e diffusione secondo le modalità previste da dalla Società stessa.

Allorché dipendenti e collaboratori, nell'espletamento delle proprie attività, rilevino che i processi operativi non siano aderenti alle norme di riferimento o i presidi adottati non siano efficaci al fine di prevenire il coinvolgimento, anche inconsapevole, della Società operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo devono darne tempestiva comunicazione al proprio responsabile.

All'Unità Happiness & Services è assegnata l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la Clientela, alla medesima compete il processo di identificazione e di adeguata verifica della Clientela assegnata quale primo livello di controllo, sviluppando la conoscenza della medesima ed assicurando un monitoraggio continuo nel corso del rapporto, in funzione del rischio sotteso. Ad essa compete, inoltre, lo svolgimento del processo di adeguata verifica rafforzata nei casi previsti dalla normativa e, laddove richiesto dalla Funzione Antiriciclaggio, nonché l'onere di segnalare² tempestivamente, ove possibile prima di compiere l'operazione, eventuali operazioni sospette, secondo le procedure e le modalità definite internamente, allorché sappiano sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che sia stata compiuta, sia in corso o sia tentata un'operazione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nonché di monitoraggio delle attività date in *outsourcers* su strutture operative della Banca Capogruppo.

4.9.1 RESPONSABILE UNITA' HAPPINESS & SERVICES

Il Responsabile della Unità Happiness & Services ha apposita delega per il rilascio:

- dell'autorizzazione, ex art. 25, comma 4, lettera a) del d.lgs. 231/07, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con persone esposte politicamente, come definite ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd) del d. lgs. 231/07, nel rispetto del vigente "Regolamento del processo di gestione delle Persone Esposte Politicamente".
- dell'autorizzazione ex art. 25, comma 4-bis, lettera d) del d.lgs. 231/07, prima di effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio, come definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera bb) del d. lgs. 231/07.

4.10 ALTRE STRUTTURE OPERATIVE

Il Responsabile della singola struttura operativa è tenuto a curare al meglio la gestione del personale e degli strumenti operativi allo stesso affidati per assicurare il costante perseguimento degli obiettivi aziendali e deve, per quanto di competenza, osservare e far rispettare scrupolosamente tutte le norme vigenti, sia di legge sia quelle emanate dalla società di appartenenza.

A ciascun Responsabile delle varie strutture operative della Società, è comunque attribuita la responsabilità complessiva della conformità e dell'efficace funzionamento dei presidi di primo livello all'interno della propria struttura.

Allorché i Responsabili, nell'espletamento delle proprie funzioni, rilevino che i processi operativi non siano aderenti alle norme di riferimento o i presidi adottati non siano efficaci al fine di prevenire il coinvolgimento, anche inconsapevole, della Società in operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo devono, previ i necessari approfondimenti, interessare senza ritardi la Funzione Antiriciclaggio per le valutazioni di competenza.

² Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero nei casi in cui l'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività, ovvero nei casi in cui differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.

A tal riguardo, la Società fornisce, ai propri dipendenti e collaboratori, strumenti operativi e procedure, anche informatiche, in grado di assisterli nei relativi adempimenti ai fini antiriciclaggio e appronta specifici programmi di formazione e aggiornamento professionale permanenti a favore di quest'ultimi, affinché abbiano adeguata conoscenza della normativa di riferimento e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti.

5 I PRINCIPI IN TEMA DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La Società adotta procedure e metodologie commisurate alla natura dell'attività svolta e alle proprie dimensioni per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposte nell'esercizio della propria attività, tenendo conto di molteplici fattori di rischio. La Società ha definito apposite linee guida – recependo le linee guida fornite dalla Capogruppo - basate sui più elevati standard di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a cui i componenti degli Organi aziendali, i dipendenti ed i collaboratori sono chiamati ad attenersi, per evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, della Società stessa in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Di seguito, si forniscono le linee guida per l'adempimento degli obblighi in modo conforme alle disposizioni normative, i quali saranno declinati, ai fini di una compiuta attuazione, negli specifici Regolamenti di processo e nelle procedure interne adottate dalla Società.

5.1 PROFILATURA DELLA CLIENTELA

Al fine di graduare la profondità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica, la Società adotta idonee procedure volte a profilare ciascun Clientela in funzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Tale approccio costituisce una applicazione del più ampio principio di proporzionalità richiamato dalle vigenti disposizioni normative, il cui obiettivo è quello di massimizzare l'efficacia dei presidi aziendali e razionalizzare l'uso delle risorse.

A tal riguardo, l'informazione relativa al profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è resa disponibile alle Strutture Operative (in particolare l'Unità Happiness & Services) che hanno in carico la gestione e l'amministrazione, nel concreto, dei rapporti con la Clientela. In linea con quanto previsto dalla normativa vigente, il Personale che ha accesso all'informazione sul profilo di rischio dei Clienti, deve mantenere la massima riservatezza, astenendosi dal comunicare tale informazione ai Clienti medesimi o a terzi.

La profilatura del rischio, articolata su quattro fasce di rischio - irrilevante, basso, medio e alto - è basata, sull'analisi dei fattori di rischio:

- relativi al Clientela, all'Esecutore e Titolare effettivo;
- relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione;
- geografici.

I presidi informatici adottati permettono di determinare, sulla base dell'elaborazione dei dati e delle informazioni a disposizione della Società ed acquisite in sede di instaurazione di rapporti continuativi e di monitoraggio dell'operatività posta in essere, un "punteggio" rappresentativo del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e di classificare i Clienti in modo da poter eseguire, nei loro confronti, verifiche più o meno incisive e commisurate ad una delle quattro tipologie di profilo di rischio.

Si riportano, nella tabella seguente, i possibili profili di rischio attribuibili alla Clientela e la frequenza di aggiornamento dei dati relativi alla adeguata verifica.

Rif.	Classe di rischio	Frequenza aggiornamento
I	Irrilevante	Ogni 48 mesi
B	Basso	Ogni 36 mesi
M	Medio	Ogni 24 mesi
A	Alto	Annuale (ogni 12 mesi)

La Società monitora e aggiorna periodicamente i punteggi e le regole attribuite al sistema di profilatura del rischio, avendo anche a riferimento l'evoluzione del contesto di riferimento, delle *leading practice* di mercato e delle linee guida o indicazioni ricevute dalla Capogruppo.

In quanto parte di un Gruppo, la Società (come le altre società del Gruppo) assume, in ogni caso, per uno stesso Clientela, il profilo più elevato tra quelli assegnati a tutte le società del Gruppo medesimo.

Al fine di valutare i rischi relativi al Cliente, all'Esecutore e al Titolare effettivo, la Società prende in considerazione ulteriori fattori di rischio, valorizzando il patrimonio informativo disponibile, valutando le notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative considerate fondate e attendibili, esaminando le segnalazioni di comportamenti anomali provenienti dai dipendenti delle Strutture Operative che gestiscono e amministrano, nel concreto, i rapporti con la Clientela. In particolare, deve essere opportunamente considerato, dal dipendente che gestisce e amministra, nel concreto, i rapporti con la Clientela, il comportamento tenuto dal Cliente o dall'Esecutore, quale, ad esempio:

- la riluttanza o incapacità nel fornire informazioni,
- l'indisponibilità o l'impossibilità di produrre documentazione in merito alla propria identità (fatto salvo il caso dei richiedenti asilo),
- l'interposizione di soggetti terzi senza apparente giustificazione,
- la ripetuta modifica delle informazioni fornite o il fatto che siano fornite informazioni incomplete o erranee,
- la presentazione di documenti identificativi e/o mezzi di pagamento apparentemente contraffatti o difformi da fonti pubbliche,
- l'esecuzione o l'intenzione di eseguire operazioni di importo insolitamente elevato o rispetto alle quali sussistano dubbi sulle relative finalità,
- l'esecuzione o l'intenzione di eseguire operazioni (compresa la liquidazione di prodotti) a favore di soggetti terzi privi di un evidente collegamento con il medesimo,
- la ricezione o l'intenzione di ricevere pagamenti da soggetti terzi privi di un evidente collegamento con il medesimo o l'indicazione del Beneficiario di liquidare la polizza a soggetti terzi privi di un evidente collegamento con il medesimo,
- la richiesta di ristrutturare un rapporto poiché l'originaria istruttoria implicava l'identificazione o un supplemento di dati, informazioni o documenti,
- la mancata ragionevolezza dell'operazione in funzione dell'abituale operatività/patrimonio/reddito del Cliente.

Sulla base di tutte le informazioni acquisite, qualora il dipendente ritenga anomalo il comportamento del Cliente o l'operazione non ragionevole, provvedono a trasmettere tempestivamente una segnalazione di operazione sospetta alla Funzione Antiriciclaggio, affinché svolga gli approfondimenti del caso e sottoponga la pratica al Delegato alla segnalazione delle operazioni sospette per le valutazioni di competenza, tra cui rientra anche l'eventuale innalzamento del profilo di rischio del Cliente, mantenendo evidenza delle valutazioni effettuate.

Nella valutazione dei comportamenti anomali dei clienti o della mancata ragionevolezza delle operazioni poste in essere dai medesimi, i dipendenti delle unità coinvolte tengono conto di tutti i dati acquisiti dai clienti e le informazioni in loro possesso, ivi compresi, quelli acquisiti da altri intermediari con il

consenso esplicito del cliente che ha aderito al servizio di informazione sui conti detenuti presso uno o più prestatori di servizi di pagamento offerto (Prestatori di servizi di informazione sui conti - AISP).

Con riferimento alla classe di rischio corrispondente al profilo di rischio "alto", la Società considera, indipendentemente dai punteggi attribuiti dal sistema di profilatura della Clientela in uso, a più alto rischio di riciclaggio:

- a) i Clienti, i titolari effettivi, i Beneficiari designati in via nominativa e gli Esecutori con riferimento ai quali sono stati rilevati degli indici reputazionali negativi, sulla base di:
- ricorrenza dei nominativi nelle liste delle persone o degli enti associati ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo n. 109, del 22 giugno 2007 o con quella dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;
 - notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative;
 - notizie negative fornite direttamente dal Cliente o dal consulente finanziario di riferimento, aventi ad oggetto procedimenti penali, procedimenti per danno erariale, procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti (ex D. Lgs. 231/01), etc.;
 - richieste/provvedimenti provenienti dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi: del Codice Antimafia (accertamenti richiesti dall'Autorità Penale ai sensi del D. Lgs. 159/2011 - Antimafia - fase delle indagini preliminari) o della normativa antiriciclaggio (accertamenti richiesti dall'Autorità Penale ai sensi del Decreto Antiriciclaggio - Antiriciclaggio - fase delle indagini preliminari);
 - decreti di sequestro, ovvero misure cautelari reali e di prevenzione adottate dall'Autorità Giudiziaria;
- b) i Clienti, i titolari effettivi e gli Esecutori oggetto di segnalazione alla UIF;
- c) i Clienti i cui fondi provengono da operazioni di *voluntary disclosure* o analoga procedura per il rimpatrio di capitali legati ad evasione fiscale o altri reati;
- e) i rapporti continuativi, le prestazioni professionali ed operazioni occasionali con Clienti e relativi titolari effettivi che siano Persone Esposte Politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni;
- f) i rapporti continuativi, le prestazioni professionali e le operazioni che coinvolgono i Paesi Terzi ad alto rischio, nonché i Clienti e titolari effettivi residenti o aventi sede legale in aree geografiche a rischio elevato;
- g) le strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale, quali trust, società fiduciarie, (indipendentemente dalla relativa iscrizione o meno all'Albo ex art. 106 TUB), fondazioni, società il cui capitale sociale sia detenuto, in tutto o in parte, da una società fiduciaria, da un trust, da un ente o schema giuridico analogo; le società partecipate da fiduciari;
- h) i Clienti che presentino un assetto societario anomalo o eccessivamente complesso, data la natura dell'attività svolta, soggetti esteri diversi dalle persone fisiche;
- i) i Clienti che presentino un tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante o riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione;
- j) i Clienti che beneficiano di servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti ad una Clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;

La Società considera, inoltre, a più alto rischio di riciclaggio, i Clienti individuati su disposizione del Delegato alla segnalazione di operazioni sospette a seguito del prudente apprezzamento dello stesso. Il Delegato può altresì diminuire, a seguito di propria valutazione in sede di analisi di specifiche posizioni, i punteggi attribuiti, mantenendo evidenza delle analisi effettuate. Non è consentita, in ogni caso, la modifica in autonomia dei punteggi attribuiti da parte del restante Personale.

Resta comunque ferma la possibilità, da parte della Funzione Antiriciclaggio, di chiedere alla struttura Happiness & Services di svolgere il processo di adeguata verifica rafforzata in tutti i casi, anche non rientranti in quelli sopra elencati, in cui appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

5.2 ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA DELLA CLIENTELA

La Società adotta misure di adeguata verifica della Clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, tenendo conto di specifici fattori con riferimento al Clientela, all'operazione, al rapporto continuativo.

Gli obblighi di adeguata verifica sono assolti nei confronti dei nuovi Clienti prima di instaurare un rapporto continuativo, nonché di quelli già acquisiti, ogni qualvolta l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al Clientela.

L'acquisizione delle informazioni deve essere finalizzata alla valutazione, durante tutta la durata del rapporto, della coerenza delle transazioni con la conoscenza del Clientela, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio. L'identificazione del Clientela, dell'eventuale Esecutore e del Titolare effettivo con la relativa verifica dell'identità e la raccolta delle informazioni deve pertanto avvenire nell'ambito di un confronto dialettico necessario da un lato al Clientela per conoscere la Società e dichiarare lo scopo e la natura del rapporto continuativo che intende instaurare, dall'altro alla Società, per conoscere meglio il Clientela, le sue necessità bancarie, finanziarie e assicurative, potendo offrire i prodotti più adatti.

A tal fine, la Società adotta adeguate iniziative di formazione del proprio personale e dei propri collaboratori, secondo quanto descritto dal successivo paragrafo [FORMAZIONE DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI](#).

I dipendenti dell'Unità Happiness & Services e/o dell'Unità Devops & Engineering della Direzione Service, Operations & ICT della Banca capogruppo, cui compete la gestione e l'amministrazione concreta dei rapporti con la Clientela, assolvono gli obblighi di adeguata verifica osservando le misure, le modalità e le procedure interne adottate dalla Società, al fine di sviluppare e mantenere aggiornata la conoscenza del Clientela e segnalare eventuali operazioni sospette.

Per garantire il corretto svolgimento dell'adeguata verifica della Clientela le unità coinvolte curano in prima persona (strutture della società o della Banca capogruppo) o monitorano (Unità Happiness & Services) la struttura della Banca capogruppo a cui sono demandate dette attività di primo livello in funzione di apposito controllo di outsourcing:

- l'esito del processo rafforzativo utilizzato a seguito processo di identificazione della Clientela, degli eventuali esecutori, dei titolari effettivi realizzato come da par. 6.2.1, nonché delle informazioni aggiuntive necessarie a determinare il profilo di rischio da associare al Clientela, previste nella modulistica della Società e delle società i cui prodotti sono collocati dalla medesima;
- il censimento della Clientela, degli eventuali esecutori e dei titolari effettivi nell'anagrafe della Società e la conservazione della documentazione acquisita per l'identificazione e l'adeguata verifica, secondo le disposizioni e le misure di riservatezza dettate dalla normativa interna, e l'attuazione dei controlli previsti dal processo di *onboarding*;
- l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo;
- il controllo costante dei rapporti continuativi, al fine di aggiornare la conoscenza del Clientela, e dello scopo dichiarato del rapporto, nonché di valutare eventuali operazioni "inattese", anomale o non coerenti al profilo economico e finanziario del Clientela in precedenza conosciuto o di notizie di eventi significativi (ivi compreso il monitoraggio transazionale *real time*);
- l'aggiornamento dei dati e delle informazioni raccolte, con frequenza dipendente dal profilo di rischio precedentemente associato ai Clienti, chiedendo a questi ultimi di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica.

Non è richiesta l'adeguata verifica per le attività finalizzate o connesse all'organizzazione, al funzionamento o all'amministrazione della Società, tenuto conto che esse non rientrano nelle attività istituzionali della medesima e che, nello svolgimento delle stesse, le controparti della Società si configurano come prestatori di beni o servizi su iniziativa della Società stessa, piuttosto che come Clienti che richiedono di instaurare un rapporto continuativo o di effettuare un'operazione occasionale.

5.2.1 PROCESSO DI DIGITAL *ONBOARDING*

Per operatività a distanza si intende quella complessivamente svolta senza la compresenza fisica del Clientela e del Personale incaricato della Società, ovvero attraverso i sistemi di comunicazione informatica tipici messi a disposizione (es. APP, sito internet, Mobile etc..) dalla Società stessa.

La Società ha definito l'intensità e l'estensione dei presidi organizzativi e di controllo per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo alla luce delle caratteristiche del prodotto offerto e del segmento di Clientela cui esso è destinato.

La Società ha previsto un processo di *onboarding* basato esclusivamente sul canale mobile APP (mediante tablet e smartphone) e articolato nelle seguenti fasi:

- a) *enrollment* del dispositivo;
- b) acquisizione dati anagrafici del Clientela e confronto con dati (univocità degli stessi), ed immagine, del documento di identità;
- c) acquisizione fotografia dell'utente e identificazione biometrica (c.d. *face matching*)³;
- d) richiesta del certificato di firma digitale qualificata e firma del contratto;
- e) validazione dell'identificazione e asserzione di identità (*liveness detection*)⁴ mediante controlli Detect (banca dati affidabile e indipendente fornita da *provider Experian*);
- f) conservazione sostitutiva dei contratti.

Il processo di *onboarding* prevede quindi l'acquisizione di dati e documenti dalla Clientela che vengono raccolti e confermati/certificati dalla stessa nel corso del processo medesimo, all'esito del quale il set contrattuale viene sottoscritto mediante firma elettronica qualificata rilasciata da *certification authority* ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (c.d. eIDAS).

Per ciò che attiene all'*enrollment* del dispositivo, dopo che il Clientela ha effettuato il *download* e installato l'APP, la Società verifica i contatti del Clientela medesimo (numero di cellulare, indirizzo email che devono essere univocamente riconducibili al Cliente). Il Clientela sceglie il codice dispositivo necessario per lo sblocco dell'APP ed, eventualmente, esegue la registrazione del *Fingerprint* o *FaceID* (qualora il dispositivo mobile sia dotato dell'apposito lettore): in tal modo l'APP è associata univocamente al dispositivo mobile utilizzato dal Clientela.

Svolte tali attività, il processo prevede che il Clientela avvicini al *device* utilizzato un documento identificativo, in modo tale da consentire l'acquisizione dei dati identificativi riportati nei documenti (mediante foto del documento e della tessera sanitaria e utilizzo della tecnologia OCR, laddove i

³ il confronto tra i tratti del volto fornito da un Clientela attraverso un semplice selfie, con le immagini (nr. 5) del volto presente su sui documenti di riconoscimento.

⁴ Tale funzionalità permette di determinare la "*liveness*" del Clientela che in una determinata sessione sta per sottoporre il proprio volto per una verifica di compatibilità con la foto estratta dal proprio documento. In particolare, tale servizio è in grado di fornire funzionalità per: (a) guidare il Clientela nella fase di inquadramento in modo da realizzare il selfie rispettando l'allineamento del volto in fase di scatto; (b) realizzare un riconoscimento *liveness* del volto durante la procedura.

Il modulo di *liveness detection* esegue anche alcuni controlli aggiuntivi per aumentare il livello di sicurezza ed assicurarsi che la persona che sta seguendo la procedura di *onboarding* sia una persona reale, in particolare: (a) la sequenza di movimenti richiesti al Clientela è sempre casuale (e ciò impedisce che la soluzione sia sottoposta ad un video del volto del Clientela che esegue esattamente i movimenti richiesti); (b) la procedura deve essere eseguita entro un tempo massimo definito.

documenti siano in formato cartaceo con un grado di confidenza superiore ad un valore soglia preimpostato, ovvero mediante utilizzo della tecnologia NFC laddove gli stessi siano in formato elettronico) e la relativa immagine.

A seguito di ciò, il Clientela è tenuto ad effettuare una serie consecutiva di *selfie* nell'ambito di una procedura guidata (il sistema richiede modalità di *selfie* con “pose” differenti in modalità randomica).

Il processo di *onboarding* si basa sull'utilizzo di una soluzione tecnologica innovativa che consente controlli automatizzati di veridicità/autenticità di dati e documenti acquisiti, nonché riscontri biometrici del volto del Clientela in linea con le previsioni normative dettate dall'art. 19, comma 1, punto 5⁵ del D.Lgs. 231/2007 e conforme alle indicazioni contenute nelle “Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della Clientela” di Banca d'Italia dove viene riconosciuta la possibilità da parte dell'intermediario finanziario di adottare, nell'ambito dei propri processi di *onboarding*, “soluzioni tecnologiche innovative e affidabili” basate sul riconoscimento biometrico del Clientela, purché queste siano “assistite da robusti presidi di sicurezza”.

In caso di utilizzo di documento identificativo elettronico (Carta Identica Elettronica – c.d. CIE) la soluzione costituisce l'ulteriore sistema di identità digitale - con livello di sicurezza “avanzato” - già notificato dall'Italia in Commissione Europea, e risulta essere pertanto in linea anche con le previsioni dell'art. 27, comma 1, lett. c) della Legge del 11 settembre 2020, n. 120 che converte il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”⁶.

La Società sta altresì valutando la possibilità di sviluppare una modalità digitale di *onboarding* tramite identificazione dell'utente che richiede una firma elettronica avanzata tramite il Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID) di cui all'art. 64 del CAD come prescritto dalle modifiche all'art. 19, 1° comma, lett. a) n. 2) del D.Lgs. 231/2007 novellato dalla succitata Legge del 11 settembre 2020, n. 120.

Sia nel caso di documenti di identità in formato elettronico che nel caso di documenti di identità in formato cartaceo, il processo prevede comunque che il Clientela, nell'ambito dell'APP:

1. inserisca/confermi i dati anagrafici e le principali informazioni personali (laddove non aggiornati o non recuperabili nell'ambito delle predette attività): cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, sesso, nazione, codice fiscale italiano, prima cittadinanza; residenza anagrafica e fiscale (via/piazza e numero civico, località, nazione, residenza fiscale); estremi del documento di identità in corso di validità e scadenza; domicilio (ove diverso dall'indirizzo di residenza); professione e settore dell'attività economica svolta; reddito annuale; patrimonio complessivo, status di “persona politicamente esposta”, status di “US person”, presenza di incarichi pubblici;
2. indichi scopo del rapporto.

Laddove il potenziale Clientela sia minorenni, le predette attività vengono svolte anche nei confronti di un soggetto maggiorenne (il quale agisce in qualità di genitore, curatore o tutore legale, a seconda dei casi⁷).

Per il perfezionamento delle attività di *onboarding* è in ogni caso prevista l'esecuzione di ulteriori determinati controlli (di cui alcuni “bloccanti”), finalizzati a verificare, tramite accesso a banche dati affidabili ed indipendenti (punto e), con riferimento al Clientela (e all'eventuale genitore, curatore e/o tutore legale):

- che il soggetto proponente non sia residente estero e/o cittadino Extra UE;
- che i dati raccolti e confermati dal Cliente non presentino incongruenze o anomalie (es. indirizzo sconosciuto, numerazione documento non congruente, etc...) tramite inquiry in banca dati indipendente e affidabile;

⁵ 5) per i Clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;

⁶ c) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, basati su credenziali di livello almeno “significativo”, nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato, oggetto di notifica conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014 di livello almeno “significativo”.

⁷ Nel caso in cui il maggiorenne si identifichi come curatore o tutore, il processo di *onboarding* prevede la acquisizione aggiuntiva, prima di procedere all'instaurazione del rapporto, di idonea documentazione atta a verificare la sussistenza del potere di rappresentanza dichiarato.

- che non sia presente in "liste " o "elenchi" (es. PEP, PIL, elenchi di soggetti/persone previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, elenchi di soggetti/persone OFAC, etc...);
- che non abbia "pregiudizievoli" e/o "protesti"

Tale ulteriore modalità rafforzativa, che appare in linea con le previsioni dettate dall'articolo 18, comma 1, lettera a)⁸ del D.Lgs. 231/2007 modificato da ultimo dall'art. 27, comma 3 della Legge del 11 settembre 2020, n. 120, prevede controlli automatizzati volti a verificare le informazioni e dati acquisiti anche tramite l'acquisizione digitale di copia del documento identificativo del Clientela e da questi confermati, tramite una *fonte affidabile e indipendente*. Tali controlli sono volti a verificare la correttezza, la validità e la veridicità dei dati e documenti forniti dal Clientela stesso.

Nel caso in cui la percentuale di confidenza del *Face Matching* (identificazione biometrica) sia comunque inferiore alla soglia di distanza predeterminata, e/o uno dei controlli di cui sopra presenti delle evidenze negative da approfondire, è previsto - in taluni casi - l'intervento della struttura di back office Unità Devops & Engineering della Direzione Service, Operations & ICT della Banca capogruppo; in tali ipotesi, la Società ha previsto ulteriori modalità di controlli, e l'instaurazione del rapporto viene sospesa sulla scorta dell'esito degli stessi.

Ove la richiesta di sottoscrizione di un nuovo prodotto o servizio avvenga da parte di un soggetto già Clientela della Società, il processo prevede talune semplificazioni.

In caso di soggetto che abbia già fornito alla Società tutti i dati obbligatori e che tuttavia abbia il documento identificativo scaduto, viene richiesto al Clientela di effettuare l'upload del documento identificativo in corso di validità (che verrà sottoposto a successivo controllo da parte dell'unità Happiness & Services o dell'Unità Devops & Engineering della Direzione Service, Operations & ICT della Banca capogruppo).

Il Responsabile Antiriciclaggio sulla base delle conclusioni sopra riportate, ritiene complessivamente il processo di *onboarding* della Clientela adottato dalla Società conforme ai requisiti normativi, nonché idoneo a fronteggiare i relativi rischi. L'analisi svolta dalla Funzione Antiriciclaggio ha difatti evidenziato che il processo di *onboarding* definito dalla Società, ivi compreso la possibilità di estensione a soggetti titolari di identità digitale con il Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID), prevede misure adeguate a verificare l'identità della Clientela conformemente alla normativa vigente, riservandosi, di tornare in argomento in occasione di eventuali modifiche significative alla normativa di riferimento o al processo in questione, aggiornando di conseguenza, se del caso, la presente Policy.

5.2.2 MOTORE DI ADEGUATA VERIFICA

Il processo di aggiornamento periodico della profilatura della clientela avviene con una frequenza commisurata al relativo livello di rischio, mediante conferma (o aggiornamento), da parte del cliente, dei dati acquisiti precedentemente (adeguata verifica) e mediante compilazione di apposito questionario di adeguata verifica rafforzata previsto per i clienti aventi profilo di rischio ALTO e MEDIO.

Il processo di aggiornamento della profilatura è gestito informaticamente attraverso apposito strumento (cd. motore adeguata verifica). Lo strumento informatico utilizzato consente di:

- calcolare la data di scadenza del profilo, sulla base della data dell'ultimo aggiornamento anagrafico e del relativo livello di rischio di riciclaggio secondo la tabella di cui al par. 5.1,

⁸ a) l'identificazione del Clientela e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'Esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del Clientela;

- effettuare il ricalcolo automatico della data scadenza del profilo di rischio, a seguito della variazione del relativo livello, assumendo come riferimento la data dell'avvenuta variazione e del tempo trascorso dell'ultimo aggiornamento;
- gestire il processo di *countdown* previsto, ovvero nell'avvio di una serie di iniziative propedeutiche all'aggiornamento/conferma dei dati contenuti nella sezione Antiriciclaggio dei dati personali nella APP (e nel caso di cliente a rischio Alto o Medio anche dei dati previsti nella sezione di adeguata verifica rafforzata) e /o del documento identificativo partendo da 90 giorni antecedenti l'evento (scadenza documento e/o scadenza profilo di rischio) e fino a 30 giorni successivi alla scadenza impostata (con previsione di apposizione di blocchi operativi del cliente).

Indipendentemente dalle scadenze sopra indicate, l'aggiornamento dei dati e delle informazioni raccolte in sede di profilatura della clientela è richiesto (i) alla scadenza del documento di identità o (ii) alla scadenza del profilo di rischio, nonché (iii) ogniqualvolta il dipendente incaricato rilevi che non sono più attuali le informazioni precedentemente acquisite.

Non è comunque possibile procedere alla instaurazione di nuovi rapporti continuativi con la Società da parte di clienti con "Documenti identificativi" o "Profilo di Rischio" scaduti.

5.3 ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA DELLA CLIENTELA

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la Società adotta misure rafforzate di adeguata verifica della Clientela, acquisendo informazioni aggiuntive sul Cliente e sul Titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

In base al modello adottato dalla Società le attività di rafforzata verifica della Clientela sono demandate ai dipendenti incaricati, i quali sono tenuti a:

- far compilare ai Clienti apposito questionario di adeguata verifica rafforzata, messo loro a disposizione dalla Società;
- acquisire maggiori informazioni sul Cliente e sul Titolare effettivo;
- acquisire/aggiornare e valutare informazioni sulla reputazione del Cliente e/o del Titolare effettivo (ivi comprese eventuali pregiudizievoli, tramite la consultazione di fonti aperte, attraverso, ad esempio, l'utilizzo di motori di ricerca su internet);
- valutare attentamente le informazioni fornite dal Cliente sullo scopo e sulla natura del rapporto, mettendole in relazione con le altre informazioni conosciute all'atto di apertura del medesimo o, nel caso di Clienti che già intrattengono rapporti con la Società, con l'operatività effettivamente rilevata sullo stesso; a tal riguardo, sono presi in considerazione elementi quali: il numero, l'entità e la frequenza delle operazioni effettuate, la provenienza/destinazione dei fondi, la natura dell'attività svolta dal Cliente e/o dal Titolare effettivo, la ragionevolezza delle operazioni effettuate in relazione al profilo complessivo del Cliente;
- svolgere approfondite verifiche sull'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo, attraverso un processo articolato che prenda in considerazione, in primis, la attendibilità delle informazioni a disposizione della Società, tenuto conto della eventuale disponibilità di informazioni economico - patrimoniali prodotte direttamente dal Cliente o rilevabili dalla movimentazione del rapporto (es. accredito emolumenti, accredito dividendi, etc.) o reperibili tramite fonti aperte o banche dati pubbliche (es. bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, atti notarili, dichiarazioni di successione, dichiarazioni/documenti provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari); a tal riguardo, assumono specifica valenza aspetti, quali il grado di conoscenza del Cliente e/o l'anzianità della relazione, la coerenza tra il profilo del Cliente e la sua situazione economico-patrimoniale;
- condurre in modo più frequente la verifica e l'aggiornamento delle informazioni anagrafiche e di quelle raccolte ai fini della conoscenza del Cliente.

La Società prevede, nel caso di:

- rapporti continuativi o operazioni occasionali con Persone Esposte Politicamente,
- operazione/i che coinvolga/no Paesi terzi ad alto rischio.

l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, per quanto sopra riportato deve essere fornita dal Responsabile della Unità Happiness & Services.

Resta comunque ferma la possibilità, da parte della Funzione Antiriciclaggio, di chiedere al dipendente che gestisce e amministra nel concreto i rapporti con la Clientela di svolgere il processo di adeguata verifica rafforzata in tutti i casi, anche non rientranti in quelli sopra elencati, in cui appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Come indicato al precedente paragrafo, in caso di circostanze oggettive, ambientali o soggettive che rendano più elevato il rischio di riciclaggio, le attività di rafforzata verifica della Clientela sono svolte direttamente dalla Funzione Antiriciclaggio.

In tali ipotesi, il processo di adeguata verifica rafforzata prevede l'acquisizione di informazioni tramite il dipendente che gestisce e amministra nel concreto i rapporti con la Clientela.

La Funzione Antiriciclaggio svolge ulteriori approfondimenti al fine di accertare la coerenza delle operazioni analizzate e delle informazioni raccolte con il patrimonio informativo di cui dispone la Società e, ove opportuno, richiede al Clientela, per il tramite del dipendente incaricato, specifica documentazione.

La Funzione Antiriciclaggio può individuare ipotesi che prevedano il coinvolgimento di ulteriori strutture operative della Società, cui è richiesto di supportare i dipendenti incaricati nell'espletamento delle attività agli stessi affidati ovvero di svolgere verifiche in merito agli esiti delle attività medesime.

5.4 ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA DELLA CLIENTELA

In presenza di un basso rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la Società può applicare misure semplificate di adeguata verifica della Clientela sotto il profilo della estensione e della frequenza degli adempimenti, nei confronti di:

- società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- pubbliche amministrazioni, ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
- enti creditizi o finanziari residenti in Stati membri o in Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Stante l'attuale target di Clientela in perimetro (solo persone fisiche), al momento la Società non assolve tali adempimenti non avendo Clientela su cui poter applicare dette misure.

5.5 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ESEGUITA DA TERZI SOGGETTI

La Società si astiene dall'instaurare rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento.

5.6 OBBLIGHI DI ASTENSIONE

Qualora la Società si trovi nella impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della Clientela, si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, le operazioni (c.d. obbligo di astensione) procedendo, se del caso, all'estinzione del rapporto continuativo già in essere e valutando se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione, la Società si asterrà dall'eseguire le operazioni per le quali sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta.

La Società si astiene dall'instaurare rapporti o eseguire operazioni e pone fine al rapporto continuativo già in essere con:

- Clienti o potenziali Clienti residenti in paesi esteri e/o dichiaratasi cittadina Extra UE (Clientela non in target);
- Operazioni con paesi esteri c.d. "ad alto rischio", come individuati dalla Società ed in linea con le previsioni della Capogruppo (cfr. par. [PROFILATURA DELLA CLIENTELA](#));

La Società si astiene altresì dall'offrire prodotti/servizi o dar corso ad operazioni che potrebbero favorire l'anonimato.

5.7 CONTROLLI PER IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi e divieti previsti dalla normativa vigente in materia di antiterrorismo, la Società:

- effettua in via automatizzata controlli anagrafici e confronti con i nominativi presenti nelle liste dei soggetti designati dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dall'Unione Europea, dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché di quella dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;
- si rifiuta di compiere operazioni che coinvolgano a qualunque titolo (presentatori, esecutori, ordinanti o beneficiari) soggetti inseriti nelle liste di cui al precedente alinea;
- applica le restrizioni previste sui rapporti di tutti i Clienti per i quali sia accertata la corrispondenza con le liste di cui al primo alinea;
- comunica alla UIF le misure applicate ai sensi del D. Lgs. 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei Fondi o delle Risorse economiche, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche;
- ha predisposto uno specifico scenario costituito da peculiari indicatori di anomalia (regole) al fine di monitorare in real time e con cadenze mensili le transazioni poste in essere dalla Clientela a valere su determinati soggetti/paesi.

5.8 SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Ai sensi della vigente normativa, la Società invia senza ritardo alla UIF una segnalazione di operazione sospetta, quando sa, sospetta o ha ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

I dipendenti delle strutture operative cui compete, nel concreto, l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la Clientela rappresentano, ai sensi della normativa vigente, il primo livello segnaletico. È quindi loro compito monitorare nel continuo l'andamento del rapporto e l'operatività posta in essere, anche tramite gli strumenti e le procedure a disposizione, e trasmettere senza ritardo alla Funzione Antiriciclaggio, secondo le procedure e le modalità operative stabilite internamente, una segnalazione di operazione sospetta prima di compiere l'operazione: sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero nei casi in cui l'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività, ovvero nei casi in cui differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, la Società fa riferimento, in particolare, agli indicatori di anomalia emanati e periodicamente aggiornati dalla UIF, predisponendo apposite linee guida e piani di formazione per i dipendenti delle strutture operative.

La Società, nell'ambito della propria autonomia organizzativa si avvale anche di procedure automatiche di individuazione delle operazioni "anomale". L'Unità Happiness & Services istruisce tutte le pratiche inerenti le segnalazioni ricevute e le invia per il completamento dell'istruttoria alla Funzione Antiriciclaggio che, terminata l'istruttoria e le verifiche previste le sottopone al Delegato alla segnalazione delle Operazioni sospette che, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante.

La Società adotta misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione di una operazione sospetta; il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'Autorità Giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento di reati per i quali si procede.

È inoltre fatto divieto, ai soggetti tenuti alla segnalazione di una operazione sospetta e a chiunque ne sia a conoscenza, di dare comunicazione al Clientela interessato o a terzi della avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o della esistenza, ovvero della probabilità di indagini in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tale divieto non si applica:

- alle comunicazioni effettuate alle Autorità di Vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni previste dal Decreto Antiriciclaggio;
- alle comunicazioni aventi ad oggetto la condivisione delle informazioni a livello di intermediari bancari e finanziari, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- alle comunicazioni con altri intermediari bancari e finanziari esterni al Gruppo appartenenti ad uno Stato membro o situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal Decreto Antiriciclaggio, nei casi relativi allo stesso Clientela o alla stessa operazione, per finalità esclusivamente di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

5.9 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI

La Società conserva i documenti, i dati e le informazioni acquisiti in sede di instaurazione del rapporto ed esecuzione del controllo costante, utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente come prescritto dalla normativa vigente.

La Società ha istituito idonee misure di controllo interno in materia di conservazione al fine di garantire la corretta e completa registrazione dei dati identificativi e delle altre informazioni relative ai rapporti continuativi e alle operazioni.

Per quanto concerne i contratti di Flowe destinati alla Clientela e da quest'ultima sottoscritti con firma digitale di Infocert, quest'ultima, in forza di autonomo contratto stipulato con Flowe (rif. a Servizio LegalDoc) fornisce un servizio di conservazione sostitutiva attualmente disciplinato dalla seguente normativa:

- D.Lgs 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale,

- Deliberazione CNIPA 19.02.2004 n. 11 (regole tecniche),
- D.M del 23 gennaio 2004 (obblighi per i documenti informatici)

a cui il Fornitore ha dichiarato totalmente di conformarsi (anche in caso di future eventuali variazioni della stessa) nell'erogazione dei servizi oggetto dell'accordo.

Per quanto concerne la conservazione di dati, rapporti e operazioni, la Società si è dotata di un sistema di conservazione presso un autonomo centro di servizi⁹, idoneo a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Quanto sopra rappresentato permette anche il corretto assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire alla Unità di Informazione Finanziaria (c.d. UIF) l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

Per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi di conservazione, la Società conserva:

- la copia o i riferimenti dei documenti richiesti ai fini dell'adeguata verifica, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo;
- le scritture e le registrazioni delle operazioni e dei rapporti continuativi, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo.

5.9.1 ESENZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DATI E INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 delle *"Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo"* emesse da Banca d'Italia il 26 marzo 2020 e vigenti dallo scorso 01 gennaio 2021, la Società deve indicare nel documento di policy antiriciclaggio se si avvale di una o più delle esenzioni previste dal comma 1 e che si attiene, di conseguenza, alla scelta effettuata in maniera costante nel tempo.

All'attualità stante il perimetro di clientela *target* delle società che non prevede persone giuridiche la Società non si avvale delle succitate previsioni, con riserva di tornare in argomento, laddove si rendesse necessario in funzione del mutato perimetro della clientela *target*.

5.10 FORMAZIONE DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI

La Società adotta programmi di formazione ed aggiornamento professionale permanenti, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni previste dal Decreto Antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

Specifici programmi di formazione sono attuati per il personale appartenente alla Funzione Antiriciclaggio.

L'attività di qualificazione e aggiornamento professionale del personale riveste carattere di continuità e di sistematicità nell'ambito di programmi organici che tengono conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure.

⁹ Il sistema di conservazione è gestito dall'outsourcer SIA S.p.A.

5.11 ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO

Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Antiriciclaggio, la Società conduce, con cadenza annuale, un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio.

L'autovalutazione è svolta valutando l'esposizione al rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio per ogni linea di business considerata rilevante, in ragione della propria natura, organizzazione, specificità e complessità operativa, tenendo in considerazione i fattori di rischio legati all'operatività, ai prodotti e servizi, alla tipologia di clientela, ai canali distributivi e all'area geografica, nonché fattori di rischio settoriali previsti dal Titolo II degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02) vigenti.

L'autovalutazione è condotta sulla base di una metodologia che comprende le seguenti macro-attività:

- identificazione del Rischio Inerente;
- analisi delle Vulnerabilità;
- determinazione del Rischio Residuo;
- azioni di rimedio individuate a fronte delle eventuali criticità esistenti e per l'adozione di opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio di riciclaggio.

L'esercizio è tempestivamente aggiornato quando emergano nuovi rischi di rilevante entità o si verificano mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria.

Gli esiti dell'esercizio di autovalutazione e le iniziative di adeguamento definite alla luce delle risultanze del medesimo e relativo stato di avanzamento sono illustrati in appositi capitoli della Relazione annuale prodotta dalla Funzione Antiriciclaggio.

5.12 RISCHI SANZIONATORI E REPUTAZIONALI

Gli adempimenti riportati nella presente Policy, finalizzati al corretto assolvimento delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, devono essere scrupolosamente osservati, per quanto di competenza, da tutto il personale e, in particolare, da coloro che gestiscono e amministrano il rapporto con la Clientela, stante la correlazione posta dal Decreto Antiriciclaggio tra l'entità dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e le misure di prevenzione adottate dai destinatari delle disposizioni; e questo non solo in fase di apertura di un nuovo rapporto o al compimento di un'operazione occasionale, ma costantemente nel corso della durata della relazione con il Clientela.

Si specifica che, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Antiriciclaggio:

- laddove la Società sia ritenuta responsabile, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di obblighi di adeguata verifica della Clientela, di conservazione e di segnalazione ovvero in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, nonché delle relative disposizioni attuative adottate dalle Autorità di vigilanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;
- fermo quanto disposto dal precedente punto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della Società che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al precedente punto, ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione della Società al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.

Si ricorda infine che, in caso di non corretta applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, ulteriori rischi sono legati alle eventuali sanzioni applicabili alla Società a titolo di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

5.13 COORDINAMENTO TRA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO ED ALTRE FUNZIONI DI CONTROLLO

L'interazione tra la Funzione Antiriciclaggio e le altre Funzioni di Controllo si inserisce nel più generale coordinamento tra tutte le funzioni e organi con compiti di controllo, come definito dal Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni.

6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il complesso delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo sono finalizzate a dettare misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.

Tali misure sono proporzionate al rischio in reazione al tipo di Clientela, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto, o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e delle complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico.

6.1 NORMATIVA ESTERNA

Si riportano, di seguito i principali riferimenti normativi adottati a livello comunitario e nazionale.

Prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

Normativa Europea

In ambito comunitario, le principali normative di riferimento in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo si rinvengono attualmente nella Direttiva (UE) 2018/1673 del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (c.d. VI° Direttiva Antiriciclaggio) e nella 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 "che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE" (c.d. V° Direttiva Antiriciclaggio) e nella Direttiva 2015/849/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/05/2015 "relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione" (c.d. IV° Direttiva Antiriciclaggio).

Si evidenzia, inoltre, il Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione del 7 maggio 2020, recante la modifica del regolamento delegato (UE) 2016 /1675, che integra la direttiva (UE) 2015/849/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne l'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio.

Si riportano, infine, gli Orientamenti EBA - GL/2021/02 - del 1° marzo 2021, ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF»), che abrogano e sostituiscono gli orientamenti JC/2017/37.

Normativa nazionale

A livello nazionale, la principale normativa di riferimento è attualmente rappresentata da:

- D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, nonché disposizioni attuative emanate dalle Autorità di Vigilanza in materia di:
 - organizzazione, procedure e controlli interni;
 - adeguata verifica della Clientela;
 - comunicazioni oggettive;
 - conservazione e utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio;
- D. Lgs. 109/2007 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale.

Completano il quadro di riferimento a livello nazionale, i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF.

Gestione degli embarghi

Normativa europea

La principale normativa europea si rinviene nei seguenti provvedimenti:

- Regolamento 2580/2001/CE del Consiglio del 27/12/2001 che stabilisce l'obbligo di congelamento di capitali e il divieto di prestazione di servizi finanziari nei confronti di determinate persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono o tentano di compiere atti di terrorismo e di persone giuridiche, gruppi o entità dalle prime controllate;
- Regolamento 881/2002/CE del Consiglio del 27/5/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità (elencate nell'allegato al Regolamento medesimo) associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani;
- Regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio del 1 agosto 2011, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità "in considerazione della situazione in Afghanistan" e delle decisioni assunte dal "Comitato per le sanzioni" e dal "Comitato 1267" istituiti presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
- Regolamento (UE) 821/2021, che abroga il Regolamento 428/2009/CE, afferente l'istituzione di un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione);
- I vari Regolamenti (UE) tempo per tempo emessi e vigenti concernenti misure restrittive commerciali, economiche etc., nei confronti di paesi e/o persone, a titolo esemplificativo:
 - Regolamento (UE) n. 267/2012 (art. 32, comma 1, lett. d), concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010,
 - Regolamento (UE) n. 1509/2017 (art. 23, comma 1, lett. e), relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007

Normativa nazionale

La normativa primaria italiana si rinviene nei seguenti provvedimenti:

- Legge n. 185/1990, come modificata dal D. Lgs. n. 105/2012 emanato in attuazione della Direttiva 2009/43/CE recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" e s.m.i.. Tale legge costituisce tuttora la base della disciplina in materia di trasferimenti di beni classificati "materiali d'armamento" e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 221/2017, che ha riordinato e semplificato la disciplina delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. In detto decreto è confluita la disciplina in precedenza contenuta nel D. Lgs. n. 11/2007, nel D. Lgs. n. 64/2009 e nel D. Lgs. n. 96/2003, che sono stati abrogati. Il decreto prevede (artt. da 18 a 21) l'applicazione di sanzioni penali e amministrative a carico di chi effettua operazioni di esportazione di beni "dual use" in violazione della normativa.

Per quanto concerne la normativa secondaria, si fa in particolare riferimento al Provvedimento della Banca d'Italia del 27 maggio 2009 recante indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa e s.m.i..

6.2 NORMATIVA INTERNA

La presente Policy si inserisce nel più ampio contesto della normativa interna, che comprende, in particolare:

- il Regolamento del processo di gestione delle Persone Esposte Politicamente;
- il Regolamento della Funzione Antiriciclaggio che illustra i principi guida, l'architettura organizzativa, i processi e gli strumenti adottati dalla Funzione Antiriciclaggio per adempiere ai propri compiti;
- il Regolamento del processo di adeguata verifica in cui sono descritte le fasi dei processi di adeguata verifica, ivi compresa l'adeguata verifica rafforzata e l'adeguata verifica semplificata, le logiche sottostanti l'attribuzione del profilo di rischio, l'adeguata verifica nel continuo;
- il Regolamento del processo di segnalazione operazione sospette, in cui sono descritte le fasi dei processi interni propedeutici alla segnalazione di operazioni sospette;
- il Regolamento del processo di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, segnalazioni AntiRiciclaggio (S.Ar.A.), controlli di secondo livello AML, in cui sono descritte le fasi dei processi inerenti la tracciatura dei controlli di secondo livello in materia di antiriciclaggio, ivi compresi quelli relativi alla conservazione e registrazione, identificando eventuali azioni a mitigazione della rischiosità rilevata;
- i manuali operativi interni alla Funzione Antiriciclaggio e alle Strutture Operative, che descrivono approfonditamente i processi operativi di dettaglio e gli elementi alla base dei modelli di presidio del Rischio di riciclaggio.

Tale complesso normativo, operativo e procedurale è finalizzato non solo ad adempiere alle inderogabili disposizioni di legge, ma ad evitare il coinvolgimento anche inconsapevole della Società in fatti di riciclaggio e terrorismo.